

iniziative il Ministero dell'interno intendesse adottare per garantire la legalità e la trasparenza dell'attività amministrativa del comune di Isola delle Femmine in provincia di Palermo, con specifico riferimento al pericolo di infiltrazioni nell'ambito della municipalità;

nessuna risposta è mai pervenuta;

le questioni denunciate con quell'atto riguardavano la presenza della giunta comunale di Isola delle Femmine di un assessore, cognato di un presunto *boss* mafioso, tale Pietro Bruno, nei confronti del quale di recente la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna penale (*Giornale di Sicilia*, del 16 marzo 2002);

l'assessore in questione, ingegnere Rocco Raffa, si è dimesso dopo l'arresto del cognato, ma risulta all'interrogante che continui ancora a frequentare il municipio;

di recente il sindaco di Isola delle Femmine, Stefano Bologna, è stato condannato a dieci mesi di reclusione per il reato d'abuso d'ufficio (*Giornale di Sicilia* del 15 marzo 2002) —

se, a seguito di fatti accaduti nel luglio del 1999 e di quelli verificatisi nel marzo del 2002 l'amministrazione dell'interno abbia svolto attività ispettive sul comune di Isola delle Femmine;

quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato in merito alla condanna di primo grado, subita dal sindaco di Isola delle Femmine per garantire la legalità e trasparenza dell'attività amministrativa del comune ed ovviare al pericolo di un aggravamento della crisi di credibilità dell'istituzione locale e di infiltrazioni illecite nell'ambito della municipalità. (4-02650)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta scritta:

ANTONIO PEPE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002, diversamente da come previsto dall'articolo 8 del precedente decreto ministeriale 10 marzo 2001, non prevede più l'assegnazione di punteggio aggiuntivo di trenta punti per il superamento di concorso per titoli ed esami, nella formazione delle graduatorie permanenti previste dalla legge n. 333 del 20 agosto 2001 di conversione del decreto-legge n. 255 del 3 luglio 2001;

tale disposizione penalizza gli idonei ai concorsi rispetto ai corsisti delle S.s.i.s. per i quali tale punteggio aggiuntivo è riconosciuto —

se non ritenga opportuno porre rimedio alla situazione sopra descritta, e se a tal fine non pensi di ripristinare integralmente il precedente sistema di formazione delle graduatorie o in subordine se non prenda in considerazione, alla luce del parere espresso dal C.n.p.i. il 14 gennaio 2002, la possibilità di esplicitare che il punteggio aggiuntivo, previsto nel decreto n. 11 del 12 febbraio 2002 per i corsisti Ssis, spetti solo per classi di concorso relative al titolo Ssis, il tutto in analogia con il servizio scolastico che viene valutato per la sola classe di servizio.

(4-02634)

RODEGHIERO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002) prevede la costituzione delle dotazioni organiche del personale docente sulla base « di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali e delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni »;

la Circolare del MIUR n. 16 del 19 febbraio 2002, dedicata alla costituzione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2002/2003,

all'articolo 2 (dotazioni provinciali) dell'allegato schema di decreto interministeriale, prevede che l'assegnazione dell'organico agli istituti, effettuata dai direttori generali degli uffici scolastici regionali, venga effettuata « con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali... »;

nell'assegnazione dell'organico magistrale al circolo didattico di Albignasego e ad altre realtà della provincia di Padova per l'anno scolastico 2002/2003, non si è tenuto conto del particolare funzionamento delle locali scuole elementari, in buona parte funzionanti con progetti formativi di tempo lungo di cui all'articolo 8 comma 2 della legge n. 148 del 1990; questi progetti prevedono un orario scolastico fino a 37 ore settimanali di attività didattiche e necessitano di un incremento di posti d'organico;

nell'assegnazione dell'organico magistrale al circolo didattico di Albignasego e ad altre realtà della provincia di Padova per l'anno scolastico 2002/2003, è stato assicurato lo stesso numero di posti comuni (posti cattedra) assicurato alle scuole a tempo normale funzionanti con un orario scolastico che varia dalle 27 alle 30 ore settimanali di attività didattiche; ciò crea un'evidente ed iniqua penalizzazione proprio nei confronti di quelle realtà scolastiche che, per rispondere ad una forte domanda sociale di aumento dell'orario scolastico, si sono da tempo attivate per creare servizi migliorativi in quantità e qualità di offerta formativa;

nei decorsi anni scolastici, ed in particolare dall'anno scolastico 1998/1999, per effetto della Legge n. 662/1996 (Fi-

nanziaria 1997), è decollato il cosiddetto organico funzionale di circolo che, pur non rispondendo così come indicava la circolare ministeriale applicativa n. 53 del 12 febbraio 1998 a « tutte » le esigenze didattiche e organizzative previste dalla scuola elementare attraverso una « più equa e mirata distribuzione delle risorse di personale », aveva comunque attenuato i disagi della mancanza di posti in organico; in particolare, per la provincia di Padova, il Ministero aveva assicurato, seppure all'ultimo momento (giugno-agosto) e talvolta anche al di là dello stesso organico funzionale, un congruo numero di posti aggiuntivi consentendo alle scuole a tempo lungo di conservare la propria struttura organizzativa e, conseguentemente, di erogare il servizio scolastico atteso dall'utenza;

nell'assegnazione dei posti d'organico ai circoli didattici della provincia di Padova con scuole funzionanti a tempo lungo sono stati decurtati i posti assegnati negli anni scolastici precedenti. Emblematica è la situazione del Circolo didattico di Albignasego, realtà territoriale ove è presente il maggior numero di scuole a tempo lungo; a parità di funzionamento con l'attuale anno scolastico, sono stati assegnati ben cinque posti comuni di organico in meno (da 94 a 89) —:

se il ministro sia a conoscenza del fatto che i calcoli dell'organico da assegnare alle scuole, disattendono le enunciazioni di principio esposte in premessa perché si riferiscono non alla totalità delle esigenze organizzative delle scuole, ma solo a due tipologie di tempo-scuola (normale a 27-30 ore di attività a pieno a 40 ore di attività); non si tiene conto di una realtà organizzativa scolastica del tutto specifica (i tempi lunghi) ormai radicata nelle scuole della provincia di Padova e in quelle di Albignasego in particolare; va sottolineato che i progetti di tempo lungo sono nati per l'impossibilità di istituire nuove scuole a tempo pieno dall'anno scolastico 1989/1990 ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge n. 148 del 1990; favoriscono province e regioni ove il nu-

mero delle scuole a tempo pieno, già prima dell'anno scolastico 1989/1990, era elevato a differenza della situazione del territorio padovano e veneto più in generale; il « favoritismo » dipende del fatto che in province e regioni con molte scuole a tempo pieno le necessità dell'utenza trovano adeguato riscontro, inoltre, godendo queste scuole del cosiddetto raddoppio d'organico (due docenti per una classe), beneficiano anche di un'assegnazione notevolmente superiore di docenti;

e che cosa intenda fare per assicurare nell'immediato, la continuità del funzionamento organizzativo delle scuole a tempo lungo di Albignasego e della provincia di Padova; con i posti d'organico assegnati per l'anno scolastico 2002/2003, non sarebbe più possibile garantire l'attuale offerta formativa: ad esempio, nelle scuole di Albignasego, ciò provocherebbe grandi disagi ed una conseguente vigorosa protesta da parte delle famiglie che, vedendosi private dell'attuale struttura organizzativa a tempo lungo, struttura a cui sono abituate da anni, dovrebbero non solo ridimensionare le aspettative di formazione complessiva dei figli, ma anche modificare i propri stili di vita, lavorativi e di relazione sociale;

cosa intenda fare inoltre in prospettiva per assicurare equità nell'assegnazione dei docenti alle scuole, considerando come criterio guida anche il tempo scolastico realmente assicurato dal piano dell'offerta formativa delle singole scuole. (4-02646)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

FISTAROL, SANDI e SANTINO ADAMO LODDO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

i dipendenti ATA degli istituti scolastici italiani presso gli enti locali (personale amministrativo, tecnico ed ausiliario disciplinato dagli articoli 542 e seguenti del testo unico in materia di istruzione scolastica, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 297) sono stati trasferiti alle dipendenze dello Stato in data 1° gennaio 2000, in virtù della norma ex articolo 8, 2° comma della legge 3 maggio 1999 n. 124 contenente disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

con tale trasferimento detti dipendenti degli enti locali (si tratta di circa ottantamila persone in Italia) hanno subito evidenti e gravi penalizzazioni della loro posizione giuridica ed economica dal momento che esso è stato disciplinato dall'accordo tra Aran e rappresentanti delle organizzazioni sindacali del 20 luglio 2000 (recepito dal decreto del Ministero della pubblica istruzione del 5 aprile 2001), il quale ha violato palesemente la disciplina prevista dalla menzionata norma ex articolo 8, 2° comma della legge n. 124 del 1999 e, più in generale, ha violato i principi che regolano i trasferimenti dei dipendenti pubblici;

pertanto i predetti dipendenti scolastici si sono costituiti in 75 comitati con sede in molte città italiane, per far rispettare il contenuto della menzionata norma della legge n. 124 del 1999 e per mettere in evidenza le gravi penalizzazioni che hanno subito con il menzionato trasferimento;

l'articolo 8, 2° comma della legge n. 124 del 1999 prevede che il personale scolastico ATA dipendente degli enti locali venga trasferito a partire dal 1° gennaio 2000 nei ruoli del personale ATA statale alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione e che venga inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per svolgere i compiti relativi a detti profili. Per le qualifiche e i profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale detta legge prevede la facoltà